


Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Emanuele Sica



IL SEGRETARIO  
dr. Andrea D'Amore



# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 del 30.08.2019

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della "Definizione Agevolata" delle ingiunzioni di pagamento (Art. 15, D.L. n. 34/2019) – Modifiche.

### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li - 2 SET, 2019

IL SEGRETARIO  
Dr. Andrea D'Amore



### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data


- 2 SET, 2019

ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li - 2 SET, 2019

IL SEGRETARIO  
dr. Andrea D'Amore



L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di agosto, alle ore 11.00, nella sala delle adunanze del Comune di Capaccio Paestum in via Vittorio Emanuele. Alla prima convocazione, in via straordinaria urgente, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
ALFIERI Francesco	SI		ACCARINO Pasquale	SI	
SICA Emanuele	SI		MEROLA Angelo	SI	
CILIBERTI Igor		SI	VOZA Italo		SI
MASTRANDREA Antonio	SI		SABATELLA Luca		SI
DI FILIPPO Antonio	SI		PAOLINO Ulderico		SI
CIRONE Giovanni		SI	SICA Vincenzo		SI
NOBILI Stefania	SI		Quaglia Angelo		SI
MUCCIOLO Fernando Maria	SI		LONGO Francesco		SI
SCARIATI Antonio	SI				

Sono presenti gli assessori: DI FILIPPO, MASIELLO, PICARIELLO, SCARIATI

Consiglieri

Presenti n.9  
Assenti n. 8

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Sica Emanuele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore. La seduta è pubblica.

Rietrano i Consiglieri Comunali Sabatella, Paolino, Sica Vincenzo, Quaglia, Longo.

Relaziona l'Assessore Scariati che legge intervento allegato.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 15 del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali *riscosse direttamente e/o affidati agli agenti della riscossione, di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446/1997*;
- in ragione del citato intervento normativo, i debitori possono estinguere il debito senza pagare sanzioni, con il solo obbligo di versare:
  - le somme a titolo di capitale ed interessi, poste in riscossione coattiva direttamente dal Comune o affidate all'agente della riscossione;
  - le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme di cui al punto precedente;
- il citato articolo 15 offre ai Comuni la *facoltà* di introdurre la "rottamazione" delle ingiunzioni di pagamento, per le proprie entrate, sia di natura tributarie che di natura non tributaria, per le quali si sia proceduto alla riscossione coattiva mediante l'istituto dell'ingiunzione di pagamento, di cui al Regio Decreto n. 639/1910;

#### PRESO ATTO CHE:

- ai sensi del summenzionato art. 15, del D.L. n. 34/2019 è stata estesa la possibilità di procedere alla "rottamazione" dei carichi pendenti posti in riscossione direttamente dal Comune o affidati all'Agente della riscossione, di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997; nazionale o affidati a società interamente pubbliche;
- la definizione agevolata per le entrate di competenza dei Comuni può essere applicata agli atti notificati negli anni dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2017;
- in caso di adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali saranno escluse le sanzioni applicate nell'atto portato in riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento; - dalla definizione agevolata sono altresì escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie;
- l'introduzione della definizione agevolata per le entrate comunali, la cui riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale, deve avvenire con approvazione di apposito regolamento da parte del Consiglio Comunale;
- il predetto regolamento deve essere approvato entro il 29 giugno 2019, ossia entro 60 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2019;
- entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione con cui si approva il regolamento comunale per l'applicazione della definizione agevolata, il Comune deve darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale;

**VERIFICATO** che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

### DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di differire dal 31 agosto 2019 al 30 settembre 2019 il termine per la presentazione delle istanze di definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ( articoli 5 e 6 del regolamento);
3. di modificare, pertanto, gli articoli 5 e 6 del regolamento comunale di definizione agevolata approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26/6/2019 nella parte relativa al termine di presentazione dell'istanza dal 31/8/2019 al 30/9/2019;
4. di modificare l'Art. 7 del Regolamento Comunale di Definizione Agevolata delle ingiunzioni differendo, dal 30 settembre 2019 al 31 ottobre 2019, il termine entro il quale il Concessionario dovrà comunicare al debitore l'accoglimento e l'ammontare complessivo delle somme dovute o il rigetto dell'istanza;
5. di modificare l'art. 6, comma 3 e l'art. 9, comma 4 del regolamento, differendo dal 30 settembre al 31 ottobre 2019 il termine per il pagamento della prima e/o dell'unica rata fissando di conseguenza le stesse da numero 9 rate trimestrali a numero 8 rate trimestrali ed una bimestrale con scadenza entro i mesi di :  
ottobre 2019- dicembre 2019- marzo 2020- giugno 2020- settembre 2020-dicembre 2020- marzo 2021- giugno 2021 e settembre 2021.
6. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446/1997.

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n.14, astenuti n.///, votanti n.///, voti favorevoli n.14, voti contrari n.///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.

**RICHIAMATO** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce ai comuni ed alle province potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/6/2019 " Approvazione Regolamento per l'applicazione della "Definizione Agevolata" delle ingiunzioni di pagamento ( Art. 15, D.L. N . 34/2019), che ha recepito le predette disposizioni ed ha di conseguenza approvato il regolamento;

**RILEVATO** che agli Art.li 5 e 6 del predetto regolamento era stato fissato al 31 agosto 2019 il termine della presentazione delle istanze di definizione agevolata e all'Art. 7 era stato fissato al 30 settembre il termine per il Concessionario alla riscossioni per la comunicazione dell'esito delle istanze, ed ancora agli Art.li 6 e 9 era stato fissato il termine di pagamento della prima rata e/o dell'unica rata nonchè il numero massimo delle rate;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione ritiene, sentite le richieste avanzate dai cittadini e la scadenza prefissata in concomitanza delle ferie estive, di concedere più tempo agli interessati per valutare la possibilità di definire in via agevolata le ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2017:

- che i Responsabile del Servizio Tributi ha fatto pervenire comunicazione il 27.08.2019 in merito;

**RITENUTO** di dover differire al 30 settembre 2019 il termine per la presentazione delle istanze, al 31 ottobre il termine entro il quale il concessionario dovrà comunicare l'accoglimento o il rigetto delle istanze e l'ammontare complessivo delle somme dovute, al 31 ottobre il pagamento dell'unica o della prima rata e di conseguenza variare da 9 rate trimestrali ad otto rate trimestrali ed una bimestrale le rate previste;

**RITENUTO** , altresì, di confermare le altre disposizioni del regolamento in oggetto;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica del responsabile del Servizio tributi e contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

**Sentito** il Consigliere Longo che annuncia voto favorevole per l'importanza delle esigenze evidenziate aggiungendo che permane del problema della cronica criticità finanziaria delle casse comunali. Annuncia inoltre che chiederà report agli uffici comunali in ordine a tutte le istanze rateizzazione e sullo stato dei relativi pagamenti. Attende infine le azioni dell'Amministrazione in ordine al Regolamento approvato nel precedente consiglio per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente – consiglieri presenti n.14, astenuti n.///, votanti n.14, voti favorevoli n.14, voti contrari n. ///

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**

Il comune ha aderito alla procedura di definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali, prevista dall'art 15 del dl n 34/2019(cd decreto crescita), approvando nei termini di legge il regolamento applicativo, con proprio atto consiliare n 9 del 26/06/2019.

Nel suddetto regolamento è stato previsto il termine del 31 agosto c.a. per la presentazione delle istanze di definizione agevolata oltre ad altri termini consequenziali, come la comunicazione del concessionario del numero di istanze pervenute e il termine per il versamento della prima rata o dell'unica rata, ed il numero massimo di rate.

I termini summenzionati si sono dimostrati inadeguati, sia per il periodo particolare in cui cadevano, sia per la complessità degli adempimenti da porre in essere da parte dei cittadini e da parte del concessionario, nonché da parte dell'amministrazione.

Si è, quindi, ritenuto opportuno, anche su sollecitazione dei contribuenti di procedere ad una rivisitazione delle scadenze regolamentari. In particolare si è deciso di modificare il regolamento nei seguenti punti:

- Differire dal 31 agosto 2019 al 30 settembre 2019 il termine per la presentazione delle istanze;
- Di prorogare dal 30 settembre 2019 al 21 ottobre 2019 il termine per la comunicazione da parte del concessionario delle istanze pervenute;

- Di prorogare il termine per il pagamento della prima rata o della rata unica; con modifica del numero delle rate: da numero 9 rate ad 8 trimestrali più una bimestrale.

La proposizione delle modifiche sopra evidenziate è ritenuta legittima per i seguenti motivi:

- Per consolidato orientamento amministrativo, avvalorato oltre che dalla dottrina, anche dalla giurisprudenza, è ritenuto inopportuno far cadere nel mese di agosto (periodo feriale) scadenze per gare o adempimenti vari;
- Il regolamento lascia invariata la data ultima della procedura agevolata (30 settembre 2021), che è da ritenersi unico elemento non negoziabile, costituendo un inderogabile obbligo normativo, essendo a presidio dell'equilibrio generale della finanza pubblica.

Per questi motivi sottoponiamo all'approvazione l'accluso disposto deliberativo.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. C. C.', is centered on the page.

J

**COMUNE DI  
CAPACCIO PAESTUM**  
(Provincia di Salerno)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
"DEFINIZIONE AGEVOLATA"  
DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO  
(ART. 15, D.L. N. 34/2019).**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26/6/2019  
Testo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. .... del .....

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
  - Art. 2 - Finalità del regolamento
  - Art. 3 - Ambito di applicazione della definizione agevolata
  - Art. 4 - Atti esclusi dalla definizione agevolata
  - Art. 5 - Modalità di applicazione della definizione agevolata
  - Art. 6 - Istanza di adesione alla definizione agevolata
  - Art. 7 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata
  - Art. 8 - Efficacia della definizione agevolata
  - Art. 9 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
  - Art. 10 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento
  - Art. 11 - Procedure cautelative ed esecutive in corso
  - Art. 12 - Entrata in vigore
  - Art. 13 - Disposizioni finali
-

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riconosciuto potestà regolamentare ai Comuni in materia delle proprie entrate, disciplina la definizione agevolata delle somme poste in riscossione mediante l'ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. n. 639/1910. La definizione agevolata disciplinata dal seguente regolamento si riferisce alle entrate comunali sotto elencate:

- TARSU - TARES-TARI (tassa raccolta rifiuti solidi urbani )
- ICI-IMU (imposta comunale sugli immobili – imposta municipale unica)
- ICP ( imposta comunale sulla pubblicità)
- TOSAP (tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche),

2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 15, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, che estende la "definizione agevolata" delle ingiunzioni di pagamento alle entrate poste in riscossione coattiva mediante lo strumento dell'ingiunzione di pagamento, disciplinato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

**Art. 2**  
**Finalità del regolamento**

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti, a cui è stata notificata un'ingiunzione fiscale per il recupero coattivo delle entrate comunali non pagate, di regolarizzare la propria posizione adottando la procedura agevolativa, disciplinata dal presente regolamento.

2. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

**Art. 3**  
**Ambito di applicazione della definizione agevolata**

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate di cui al comma 1, dell'articolo 1, non ancora riscosse dal Comune, per le quali sono in corso le procedure di riscossione coattiva, mediante l'istituto dell'ingiunzione fiscale, come regolato dal richiamato regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva per le quali l'ingiunzione fiscale è stata notificata negli anni dal **2000 al 31 dicembre 2017**, dal Comune, dal concessionario della riscossione di cui al comma 5, del richiamato articolo 52, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

4. Le entrate riscosse mediante l'istituto del "ruolo", con emissione della cartella di pagamento, ai sensi i cui al D.P.R. n. 602/73, non sono contemplate nella presente definizione.

**Art. 4**  
**Atti esclusi dalla definizione agevolata**

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.

2. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
3. Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata:
  - a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015,
  - b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  - c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  - d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

#### **Art. 5**

##### **Modalità di applicazione della definizione agevolata**

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune e/o dal concessionario.
2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del **30 settembre 2019**.
3. I contribuenti che intendono aderire possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
  - a) le somme poste in riscossione con l'ingiunzione di pagamento a titolo di capitale ed interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

#### **Art. 6**

##### **Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta all'agente della riscossione, a cui il Comune ha affidato la gestione della riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale delle proprie entrate, apposita istanza entro il **30 settembre 2019**.
2. L'istanza, presentata su modello messo a disposizione dal Comune, deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata, nonché i dati identificativi del soggetto (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale) e i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza.
3. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento. Il numero massimo di rate è pari a **n. 9 ( nove) di cui otto trimestrali ed una bimestrale**, con l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021.
4. In presenza di pendenza di giudizio avente ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare agli stessi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
5. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

#### **Art. 7**

##### **Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune o l'agente della riscossione comunica l'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
2. Se a seguito delle verifiche operate dal Comune o dall'agente della riscossione sulla veridicità dei dati comunicati dal contribuente emerge un'accertata infedeltà dell'istanza, viene inviato un provvedimento motivato, con cui è rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata.
3. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o l'agente della riscossione comunica a coloro che hanno presentato l'istanza, entro il **31 ottobre 2019**, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento.
5. In caso di rateazione, nello stesso termine indicato al precedente comma, viene comunicato l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

#### **Art. 8**

##### **Efficacia della definizione agevolata**

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Comune o dall'agente della riscossione.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria utilizzando l'IBAN IT 69 P 07601 15200 000064644289 oppure mediante versamento sul conto corrente postale n. 64644289 intestato a Comune di Capaccio Paestum, servizio tesoreria, riscossione coattiva entrate, via V. Emanuele 84047, con indicazione della causale: (definizione agevolata delle entrate locali e il numero della rata).

#### **Art. 9**

##### **Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, emessi dal Comune o dallo stesso agente della riscossione.
2. In presenza di piani rateali già in essere, può essere ammessa la definizione agevolata purché il contribuente abbia adempiuto ai versamenti già scaduti al 31 maggio 2019.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Le somme dovute possono essere suddivise nelle seguenti rate:
  - a) Nessun rateizzo per importi fino ad euro 500,00;
  - b) Versamento unico entro il **31 ottobre 2019**;
  - c) Versamento in **Nove (9) rate di cui otto trimestrali ed una bimestrale : entro i mesi di : ottobre 2019- dicembre 2019- marzo 2020- giugno 2020- settembre 2020-dicembre 2020- marzo 2021- giugno 2021 e settembre 2021.**
5. Nell'ipotesi in cui venga ammessa la rateazione, si calcolano gli interessi al tasso di interesse legale vigente.

#### **Art. 10**

##### **Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, comporta la revoca automatica della definizione agevolata.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata.
3. Nel caso di cui al comma 2, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, escludendo gli eventuali interessi di dilazione.

#### **Art. 11**

##### **Procedure cautelative ed esecutive**

1. Nell'ipotesi di procedure cautelative ed esecutive in corso, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.
2. Il Comune o l'agente della riscossione non possono iniziare azioni cautelative o esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata.
3. Restano salve le procedure cautelative od esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

#### **Art. 12**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra immediatamente in vigore, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.
2. Il Comune e/o l'agente della riscossione adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 13**

##### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dettate dal D.L. n. 34/2019, e dalle previsioni normative collegate.



# Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: REGOLAMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLA "DEFINIZIONE AGEVOLATA" DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO (ART. 15, DL. N. 34/2019) - MODIFICHE.

---

---

---

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

FAVOREVOLE

---

---

---

IL RESPONSABILE

Data 27.08.2019

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

---

---

---

IL RESPONSABILE

Data 27.08.2019



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di Salerno

Collegio dei Revisori dei Conti

COMUNE DI  
CAPACCIO PAESTUM

29 AGO. 2019

Prot. N.

28581

Al Sindaco  
Al Segretario Comunale  
Al Responsabile del servizio finanziario  
Al Responsabile del servizio Tributi

**Verbale n. 185 del 27/08/2019: MODIFICA REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO (art. 15, D.L. n. 34/2019).**

Il Collegio dei Revisori, nelle persone del Presidente Dr. Raffaele Vacca e dei componenti, Dott. Alessandro Filippone e Dott. Ignazio Masulli, si è riunito in Marigliano presso lo studio del Presidente per visionare la proposta di deliberazione di Consiglio relativa alla modifica del Regolamento comunale di definizione agevolata approvato con delibera di consiglio comunale n. 9 del 26/06/2019, nella parte relativa al termine di presentazione delle istanze dal 31/08/2019 al 30/09/2019 e del relativo differimento dei termini di pagamento.

Il collegio dei revisori

VISTA

- la documentazione consegnata dal Responsabile del Servizio Tributi, composta:
  - dalla relazione sulla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento "decreto crescita 2019";
  - dalla bozza di deliberazione di consiglio;
  - dal regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

per il differimento del termine di presentazione delle domande di definizione agevolata dal 31/08/2019 al 30/09/2019.

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Dr. Raffaele Vacca

Dott. Alessandro Filippone

Dott. Ignazio Masulli

Su regola concessione, nella sede Comunale del  
Cafè, si è tenuta la Commissione Statuti e Regolamento  
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Gianni Panni  
Sono presenti: Nobili Stefano, Paolo Veduggio, Silvio  
Di e Sra Enrica

Si passa alla discussione sulla modifica degli atti  
del Regolamento Comunale di defezione agevolata  
delle Ingressioni di Degrado, come approvata con Del.  
di C.C. N. 9 del 26/06/2019. In particolare, si propone di  
modificare gli art. 5 e 6 del attuale Regolamento  
con proroga del termine di scadenza di presentazione delle  
istanze dal 31/08/2019 al 30/09/2019, in virtù delle  
numerosi richieste avanzate dai contribuenti in tal senso.  
Per ottemperare alle dette richieste, conseguentemente  
si propone di modificare anche l'art. 7 del Regolamento  
Comunale di defezione agevolata delle ingressioni con  
differimento dal 30/09/2019 al 31/10/2019 il termine entro  
cui il Concessionario deve comunicare all'istante  
l'accoglimento delle domande o rigetto e l'ammontare  
delle somme dovute. Conseguentemente, si propone  
di modificare l'art. 6, comma 3 e l'art. 9, comma 4  
del medesimo Regolamento con addebiamento del termine di  
pagamento delle 1<sup>a</sup> e/o uniche rate dal 30/09/2019 al  
31/10/2019 fissando di conseguenza le stesse rate in  
numero 9 di cui 8 trimestrali ed 1 biennale;  
La prima, come detto con scadenza 31/10/2019 e l'ultima

a Settembre 2021. All'Unanimità - da proposte vi:  
a) approvate

Si passa al 2° punto all'o.d.g. riguardante  
le proposte di introduzione ed installazione appresso  
del regolamento per l'installazione e posizionamento  
dell'impianto di fototrappole per contrasto dell'it  
fenomeno dell'inquinamento ambientale e nella stessa  
volta a garantire e migliorare la sicurezza urbana

Si decide altresì di sottoporre il suddetto regolamento  
all'ufficio competente per proporre <sup>eventuale</sup> modifiche, integ  
o approvare integralmente quanto proposto.

A seguito del <sup>giudizio</sup> dell'ufficio, si procederà <sup>alle</sup>  
del ~~la~~ valutazione di quanto proposto dall'ufficio  
competente nella successiva data utile di convocazione  
della prossima Commissione. e quindi

Le proposte viene approvate all'unanimità e la  
seduta è sciolta alle ore 17.30.

Del che si verbale

Il Presidente  
Roberto Colli

Il Segretario verbale  
Gianfranco

## COMMISSIONE BILANCIO E FINANZE

Il giorno Ventinove del mese di Agosto dell'anno 2019, presso la sede Comunale di Copacino Copolungo si è riunita la Commissione Bilancio e finanze opportunamente convocata con nota prot. 28304 del 28.08.2019.

Alle ore 15.30, sono presenti i componenti: Occorino Pasquale, C. Liberti Cora, Cirone Gianni, Di Biase Antonio, Merola Angelo, Muccialo Fortunato Maria, Nobile Stefania, Paulino Valderico, Sebatello Luca, Scarioti Antonio, Sica Emanuele, Mostrodonato Antonio.

Prende la parola il presidente che illustra il primo punto all'ordine del giorno, oggetto del prossimo consiglio Comunale, Ord. 196, D.L. 18/8/2000 n. 267 - Ricongiungimento debiti fuori bilancio.

Dopo ampia discussione la maggioranza esprime mentre la minoranza, ~~si riserva in consiglio~~ nella figura di Paulino Valderico e Sebatello Luca, si riserva in consiglio comunale.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno, Regolamento per l'applicazione della "Definizione agevolata" delle ingiunzioni di pagamento (art. 15, D.L. 19/8/2000). Anche questo oggetto al prossimo consiglio Comunale, per il quale si decide di diffondere dal 31/09/2019 al 30/09/2019, il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento con modifiche agli art. 5-6 del regolamento richiamato.

Si discute, inoltre di modifica dell'art. 7 del regolamento Comunale di definizione agevolata delle ingiunzioni differendo ~~anche~~ dal 30/09/2019 al 31/10/2019.

terminare entro il quale il concessionario deve comunicare al debitore l'accoglimento o l'omissione complessiva delle somme dovute o il rispetto dell'istituto, così come può si chiede di modificare gli art. 6 comma 3 e 3 comma 4 del regolamento differendo sempre dal 30/03/2019 al 31/10/2019 il termine per la prima rata e lo ~~ultimo~~ unico rata fissandolo di conseguenza le stesse o numero 3 rate trimestrali o numero 6 rate bimestrali e il summa bimestrale con scolaro entro il mese di ottobre/dicembre 2019 - Maggio/luglio / Settembre/dicembre 2020 MARZO/giugno / settembre 2021.  
La commissione delibera positivamente la proposta.  
Si chiude la commissione alle ore 16:20

IL PRESIDENTE  
fi l. l.

IL SEGRETARIO  
fi l. l.